

SEZIONE I: Individuazione ed analisi analitica delle differenti possibili mansioni attribuibili ai modelli organizzativi di UPP per abbattere l'arretrato civile: il quadro normativo di riferimento*

*F. BARBIERI

1. Introduzione

L'ufficio per il processo (UPP) è una compagine organizzativa che si innesta nel sistema giuridico italiano, sulla scia di precedenti esperienze straniere¹, già operative da diversi anni, con l'obiettivo di "garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (d.l. n. 179/2012, art. 16-*octies*, come modificato dall'art. 50 del d.l. n. 90/2014).

Nella presente sezione ci si soffermerà sul quadro normativo risultante dall'ultima riforma intervenuta con d.lgs. n. 151/2022, focalizzando l'attenzione, in particolare, sulle mansioni conferite dalla legge al personale che, a vario titolo, compone l'UPP.

2. La finalità degli uffici per il processo (art. 2, d.lgs. n. 151 del 10 ottobre 2022):

Gli uffici per il processo sono costituiti **al fine di garantire la ragionevole durata del processo** attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

3. La costituzione, la direzione e il coordinamento degli uffici (art. 3, d.lgs. n. 151 del 10 ottobre 2022):

1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo.
2. Il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo [...]; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale.

¹ Cfr. cap. IV.

4. La composizione degli uffici per il processo (art. 4, d.lgs. n. 151 del 10 ottobre 2022):

- **Giudici onorari di pace** (GOP) di cui agli artt. 10 e 30, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017²;
- **tirocinanti** ex art. 73 d.l. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98 del 9 agosto 2013; **coloro che svolgono la formazione professionale** ex art. 37, co. 5, d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 111 del 15 luglio 2011³;
- **personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie**;
- **addetti UPP (con posizione economica F1)**;
- **ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto. [...]**⁴.

5. I compiti dell'ufficio per il processo (art. 5, d.lgs. n. 151 del 10 ottobre 2022)

All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:

a) **attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato**, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione

² L'art. 10 prevede la destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo; più precisamente, ai sensi del co. 2 della disposizione normativa citata, il presidente del tribunale propone l'assegnazione d'ufficio a tale struttura organizzativa dei giudici onorari di pace che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9, co. 4 del d. lgs.n.116/2017 (norma, che, a sua volta, prevede che nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico, i giudici onorari di pace – nominati dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni – devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti). L'art. 30, co.1, lett. a) stabilisce poi che il presidente del tribunale può assegnare all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace.

³ La norma citata prevede la possibilità per i capi degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria di stipulare convenzioni con le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire lo svolgimento – presso i rispettivi uffici – del primo anno del corso di dottorato di ricerca, di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense.

⁴ Il co. 2 dell'art. 4 citato dispone che: “ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo [...] secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene”. Secondo il co. 3 “salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione”. Ai sensi del co. 4 “i tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, co.1, n. 1), 2), 3), 4) in quanto applicabile, 5), del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, co. 1, lettere a), b), d), e), f), del codice di procedura penale. Infine, il co. 5 prevede che “i componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale”.

dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;

- b) **supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari** previste dall'art. 171 - bis c.p.c.⁵, nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'art. 348-bis del c.p.c.;
- c) **raccordo e coordinamento** fra l'attività del magistrato e quella delle **cancellerie** e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;
- d) **raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio**, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;
- e) **supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici**;
- f) **assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell'ufficio**;
- g) **supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi** finalizzati ad incrementare la **capacità produttiva dell'ufficio**, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.

6. Ulteriori compiti dell'ufficio per il processo (art. 11, d.lgs. n. 151 del 10 ottobre 2022)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, co. 2, gli uffici per il processo svolgono anche le ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari, previste dai documenti organizzativi degli uffici giudiziari.

7. I compiti delle figure professionali dell'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari previsti dalla normativa:

- a) I giudici onorari di pace

Le attività dei giudici onorari di pace (GOP), a seguito dell'intervento riformatore avvenuto con d.lgs. n.116 del 2017⁶, possono essere distinte in due grandi macroaree:

⁵ L'art. 171-bis c.p.c., introdotto con la riforma della giustizia civile, dal d.lgs.149 del 10 ottobre 2022, disciplina le verifiche preliminari del giudice istruttore relative alla regolarità del contraddittorio e alla regolare costituzione delle parti.

⁶ Come già anticipato sopra, l'art. 9, co. 4, del d. lgs. n. 116 del 2017 ha previsto che nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico, i giudici onorari di pace (nominati dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni) devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti. La disciplina legislativa menzionata corrisponde alla riforma organica della magistratura onoraria; prima dell'innovazione legislativa, la disciplina della magistratura organica era contenuta esclusivamente nella normazione secondaria del C.S.M.

- I. **Attività para-giurisdizionali (o preparatorie):** i GOP, ai sensi dell'art. 10, co. 10, d.lgs. n. 116/2017, coadiuvano il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compiono anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio.
- II. **A) Attività giurisdizionali in senso stretto (attività delegate dai giudici professionali):** il legislatore attribuisce ai GOP delle mansioni istruttorie e definitorie, consentendo al giudice professionale, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, di assegnare al giudice onorario compiti e attività non particolarmente complessi – ivi compresa l'assunzione dei testi (art. 10, co. 11, d.lgs. n. 116/2017). Più in particolare, è preferibile che vengano delegate al GOP le pronunce delle ordinanze di cui agli artt. 186 *bis* e 423 c.p.c.⁷, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.
- Con specifico riguardo ai compiti definitivi, al GOP non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi, fatta eccezione (art. 10, co. 12, d.lgs. n. 116/2017):
- a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
 - b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
 - c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
 - d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
 - e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;
 - f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.

Le suddette previsioni normative vanno comunque integrate con le più recenti norme introdotte dall'intervento del 2021 e, più precisamente, con l'art. 1, co. 24, lettere h), i), d. l. n. 80 del 2021, secondo cui presso gli uffici per il processo già esistenti all'interno dei tribunali ordinari devono essere assegnati i magistrati onorari applicati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

⁷ Si tratta delle cd. ordinanze per il pagamento delle somme non contestate, provvedimenti di natura anticipatoria (= che le parti possono utilizzare prima che il processo sfoci nella pronuncia di una sentenza).

B) Ulteriori attività giurisdizionali in senso stretto (assegnazione di ruoli autonomi ai GOP): ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 116 /2017, ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e che non rientrano nella categoria indicata all'art. 9, co.4⁸, può essere assegnata, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni e, per situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure organizzative diverse:

a) il tribunale o una sua sezione presenta vacanze di posti in organico, assenze non temporanee di magistrati o esoneri parziali o totali dal servizio giudiziario tali da ridurre di oltre il trenta per cento l'attività dei giudici professionali assegnati al tribunale o alla sezione;

b) il numero dei procedimenti civili pendenti rispetto ai quali è stato superato il termine di ragionevole durata di cui alla legge 19 marzo 2001, n. 89, rilevato alla data di cui al co. 9, è superiore di almeno il cinquanta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti civili pendenti innanzi al medesimo tribunale ovvero il numero dei procedimenti penali rispetto ai quali è stato superato il predetto termine, rilevato alla medesima data, è superiore di almeno il quaranta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti penali pendenti dinanzi al medesimo ufficio, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura;

c) il numero medio dei procedimenti civili pendenti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui al co. 9, supera di almeno il settanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti civili pendenti per ciascun giudice professionale di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici;

d) il numero medio dei procedimenti civili sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui al co. 9, supera di almeno il settanta % il numero medio nazionale dei procedimenti civili sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici.

2. Quando la condizione di cui al co. 1, lettera a), ricorre per una sezione del tribunale, ai giudici onorari di pace possono essere assegnati esclusivamente i procedimenti devoluti alla medesima sezione.

⁸ Si tratta dunque dei GOP che esercitano le loro funzioni da oltre un biennio dal conferimento dell'incarico.

3. L'individuazione dei giudici onorari ai quali assegnare la trattazione di procedimenti a norma del co. 1 è effettuata con i criteri di cui all'art. 10, co. 4, ovvero, in mancanza di domande, previsti dal co. 5 del predetto art..

4. I criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace a norma del presente art. sono determinati nella proposta tabellare di cui all'art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12⁹.

5. In ogni caso, il numero dei procedimenti civili e penali assegnati a ciascun giudice onorario di pace a norma del presente art. non può essere superiore ad un terzo del numero medio nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per quello penale, dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale.

6. Non possono essere assegnati, a norma del co.1, ai giudici onorari di pace:

per il settore civile:

1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo co. dell'art. 615 c.p.c.¹⁰ e dal secondo co. dell'art. 617 c.p.c.¹¹ nei limiti della fase cautelare;

2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;

3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;

4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;

5) i procedimenti in materia di famiglia.

b) I tirocinanti

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nelle ordinarie attività. Il magistrato affidatario non può rendersi affidatario di più di due tirocinanti.

Le attività dei tirocinanti – la cui disciplina è rinvenibile nell'art. 73, d.l. 21 giugno, n. 69 del 2013 (conv.in l. n. 98 del 2013), nonché nelle delibere del CSM sui tirocini formativi¹² – possono essere distinte in quattro categorie:

⁹ L'art. 7 bis dell'Ordinamento giudiziario disciplina le modalità di formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.

¹⁰ La disposizione normativa citata si riferisce all'opposizione all'esecuzione.

¹¹ La disposizione normativa citata si riferisce all'opposizione agli atti esecutivi proposta ad esecuzione iniziata.

¹² In particolare, Delibera CSM del 24 luglio 2019, "Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari" e Delibera CSM del 13 ottobre 2021, "Ufficio per il Processo ex art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) ed ex art. 11 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)".

- I. **Attività para-giurisdizionali (o preparatorie):** i tirocinanti coadiuvano il magistrato formatore, svolgendo gli atti preparatori all'udienza; verificano l'esatta trasmissione del fascicolo dalla cancelleria; verificano la completezza degli atti del fascicolo d'ufficio.
- II. **Attività d'udienza:** i tirocinanti redigono il verbale d'udienza, sotto la direzione del giudice per mezzo dell'ausilio della *consolle*.
- III. **Attività di studio:** i tirocinanti eseguono ricerche giurisprudenziali e dottrinali utili allo studio dei fascicoli e redigono le bozze dei relativi provvedimenti; preparano la 'scheda del procedimento' in cui sono sintetizzate le principali questioni di fatto e diritto in discussione; provvedono alla raccolta e alla selezione ragionata di massime giurisprudenziali e di posizioni dottrinali pertinenti alla fattispecie; collaborano nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza del magistrato ed eventualmente della sezione di appartenenza; creano massime delle pronunce del magistrato su questioni di diritto particolarmente ricorrenti o complesse
- IV. **Attività tipicamente amministrative:** i tirocinanti collaborano in maniera costante con la cancelleria del giudice; verificano la regolarità delle notifiche e delle comunicazioni; monitorano i fascicoli più datati.

c) Il personale di cancelleria

Il personale di cancelleria svolge compiti di natura amministrativa individuati dal dirigente amministrativo, in sintonia con il capo dell'ufficio.

d) I nuovi funzionari

Il mansionario dei nuovi funzionari è indicato in modo puntuale nell'allegato II del d. l. n. 80 del 2021¹³, alla luce del quale i compiti degli addetti all'UPP possono essere suddivisi in tre categorie:

- I. **Attività para-giurisdizionali (o preparatorie):** essi provvedono all'organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condividono, all'interno dell'ufficio per il processo, riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; selezionano i presupposti per la mediabilità della lite¹⁴; svolgono inoltre attività di supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione

¹³ La disciplina è altresì contenuta all'interno dell'art. 1, co. 18, lett. b), l. n. 206 del 2021.

¹⁴ Secondo quanto previsto dall' art. 1, co. 18, lett. b), n. 1, l. n. 206 del 2021.

organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati, e, più precisamente, eseguono analisi sui flussi di lavoro¹⁵.

- II. **Attività di studio e attività d'udienza:** i nuovi funzionari provvedono allo studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento), supportano il giudice nel compimento delle attività pratico/materiali o di facile esecuzione (come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti, il controllo delle notifiche, del rispetto dei termini, l'individuazione dei difensori nominati ecc.), redigono bozze di provvedimenti semplici, controllano la pendenza di istanze o di richieste e provvedono alla loro gestione, svolgono ricerche giurisdizionali e dottrinali, ricostruiscono la fattispecie dal punto di vista normativo, supportano per l'individuazione di indirizzi giurisprudenziali sezionali¹⁶.
- III. **Attività di raccordo con la cancelleria:** gli addetti svolgono, sotto la supervisione del direttore di cancelleria o di altro incaricato o referente, quei compiti che legano la sfera giurisdizionale e l'esecuzione amministrativa di tutti gli atti ad essa preliminari e conseguenti, quali lo spoglio delle nuove iscrizioni, la verifica dei presupposti di priorità di trattazione, lo "scarico" dell'udienza, le attività di notifica e comunicazione alle parti, l'accertamento della definitività del provvedimento e la cura della fase esecutiva¹⁷.

8. Le possibili mansioni degli addetti UPP

Alla luce delle previsioni normative sopra illustrate e, in particolare, in relazione alle attività elencate genericamente dall'art. 5, d.lgs. n. 151/2022, citato sopra, è possibile individuare specifici compiti dei nuovi addetti UPP, distribuibili come segue.

8. 1. I compiti di supporto alla funzione giurisdizionale

¹⁵ Previsione, quest'ultima, introdotta con l'art. 1, co. 18, lett. b), n. 5, l. n. 206 del 2021.

¹⁶ Diversamente da quanto previsto dal PNRR, la normativa nazionale non ingloba, tra i compiti degli addetti, quello di collaborare alla raccolta della prova dichiarativa nel processo civile.

¹⁷ Cfr. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Circolare 21 dicembre 2021 – Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all'ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021*, in www.giustizia.it.

Relativamente alle attività di supporto alla funzione giurisdizionale, le mansioni dei funzionari potrebbero essere così ripartite¹⁸:

a) **“attività preparatorie”**:

- 1) verifica della completezza del fascicolo d'ufficio;
- 2) verifica della regolarità delle notificazioni/ comunicazioni;
- 3) selezione dei presupposti per la mediabilità della lite;
- 4) individuazione del carattere seriale/ripetitivo delle cause (ovvero della maggiore o minore complessità della controversia, in ragione delle caratteristiche intrinseche della stessa – es. controversia di puro diritto - e/o della sussistenza di pregressi indirizzi giurisprudenziali consolidati dell'ufficio giudiziario tali da agevolarne la definizione in tempi più rapidi);

b) **“supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari”**:

- 1) verifica della completezza degli atti introduttivi;
- 2) verifica dell'integrità del contraddittorio;
- 3) accertamento della regolare costituzione delle parti processuali;
- 4) verifica dell'ammissibilità dell'appello *ex art. 348 bis c.p.c.*¹⁹;
- 5) verifica della sussistenza di eccezioni di rito di immediata soluzione;
- 6) verifica della possibilità di passaggio al rito sommario di cognizione;

c) **“supporto ai compiti del magistrato”**:

- 1) supporto alla verbalizzazione in udienza;
- 2) supporto all'utilizzo degli strumenti informatici (previa individuazione del tipo di supporto dal capo dell'ufficio);
- 3) sintesi del fatto e degli eventi rilevanti del procedimento (anche al fine di consentire al giudice di adottare il più rapido modello decisorio previsto dall'art. 281 *sexies* c.p.c.)
- 4) predisposizione di bozze di provvedimenti decisori;

¹⁸ L'ordine delle attività proposto ai punti “a”, “b” e “c” tiene conto della sequenza delle fasi processuali.

¹⁹ Quando il tribunale giudica in funzione di giudice di appello.

- 5) predisposizione di bozze di ordinanze istruttorie;
- 6) ricerche giurisprudenziali e dottrinali;
- 7) predisposizione di atti standardizzati.

8.2. I compiti di “raccordo e coordinamento fra l’attività del magistrato e quella delle cancellerie”

Relativamente alle attività di coordinamento tra l’attività del magistrato e quella delle cancellerie, in mancanza di una puntuale indicazione normativa esplicativa, i compiti dei nuovi funzionari, tenuto conto delle circolari ministeriali emanate prima dell’adozione del d.lgs. 151 del 2022, potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo:

- 1) lo “scarico” dell’udienza;
- 2) le attività di notifica e comunicazione alle parti e ai c.t.u.

Da valutare, a tal proposito, anche la possibilità di individuare ulteriori attività in ragione delle peculiarità del singolo ufficio giudiziario.

8.3. Gli ulteriori compiti

- il monitoraggio del cd. *reversal rate*²⁰;
- il monitoraggio statistico;
- la pesatura dei fascicoli (previa individuazione dei criteri individuati dal capo dell’ufficio)²¹;
- l’individuazione dei tempi di svolgimento dell’attività giudiziale;
- l’aggiornamento di albi ed elenchi dei c.t.u., con l’indicazione – ove possibile – della precisa specializzazione;
- la catalogazione del contenzioso in ingresso;
- la predisposizione di schede riassuntive dello stato del procedimento (da cui si possano evincere immediatamente le criticità del procedimento e la fase nella quale esso si è “fermato”);

²⁰ Ovvero del cd. tasso di riforma del provvedimento giurisdizionale. Gli addetti dovrebbero verificare, cioè, in primo luogo, se il provvedimento emesso in primo grado sia stato impugnato e, in secondo luogo, se la soluzione adottata dal giudice dell’impugnazione sia conforme a quella impugnata o, eventualmente, in che misura se ne discosti.

²¹ V. sezione IV, par. 1.15.

- la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione delle decisioni adottate (sentenze ed eventuali ulteriori provvedimenti decisorii per i quali si ritenga opportuno procedere in tal senso) anche attraverso l'eventuale creazione di banche dati di giurisprudenza locale;
- la selezione delle sentenze ritenute meritevoli di essere massimate (previa individuazione dei criteri da parte del capo dell'ufficio);
- la massimazione delle sentenze;
- la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio in genere (ivi comprese circolari, protocolli e prassi);
- il supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell'ufficio;
- gli eventuali ulteriori compiti "organizzativi" più specifici previsti dai documenti organizzativi dell'Ufficio giudiziario (v. art. 11 d.lgs. n. 151/2022).

9. Compiti attribuibili agli UPP solo ove, in sede di costituzione degli stessi, sia prevista (anche) la figura professionale del GOP

Nel caso in cui, in sede di costituzione dell'UPP, sia prevista (anche) la figura professionale del GOP, i compiti degli UPP ricomprendono, oltre alle mansioni degli addetti – mansioni, che, in linea di massima, si sovrappongono a quelle di regola attribuibili ai tirocinanti²² – le attività "para-giurisdizionali" e "giurisdizionali in senso stretto", che la normativa sopra richiamata consente di attribuire ai GOP (per esempio, assunzione della prova testimoniale)²³.

²² Cfr. par. 6, lett. b).

²³ Cfr. par. 6, lett. a).

SEZIONE II: L'UPP, il “cuore pulsante” dell' abbattimento dell'arretrato*

*F. BARBIERI, I. CECERE, R. MAIO, C. MILO, A. MICCO,
L. SCIALÒ, M. VIOLETTO

10. Introduzione

Nelle intenzioni del legislatore, l'ufficio per il processo è stato pensato come una struttura volta tanto ad abbattere l'arretrato esistente/vetusto (*rectius*, i procedimenti contenziosi di durata superiore a

quella indicata nella normativa sulla *ragionevole durata*), quanto ad impedire la formazione di “nuovo” arretrato.

Da qui, dunque, la duplice necessità di declinare in modo *parzialmente* diverso le mansioni attribuibili agli AUPP, a seconda che gli stessi debbano abbattere l’arretrato esistente/vetusto, ovvero debbano prevenire la formazione di nuovo arretrato, e di individuare specifici criteri funzionali ad assicurare l’obiettivo di abbattimento dell’arretrato, sopra menzionato.

Al primo aspetto saranno dedicati i paragrafi che seguono, ove si procederà a classificare le attività dei funzionari in due macrocategorie:

- Attività preordinate a combattere l’arretrato esistente (nel caso in cui gli addetti UPP siano assegnati alle cause ultratriennali);
- Attività preordinate a impedire la formazione di nuovo arretrato (nel caso in cui gli addetti UPP siano assegnati al contenzioso di più recente iscrizione, non qualificabile come “arretrato”).

Al secondo aspetto, saranno invece riservati gli approfondimenti contenuti capitolo III del lavoro, ove l’indagine condotta si completerà con l’individuazione di specifici criteri di aggressione dell’arretrato civile differenti da quello meramente cronologico.

11. L’UPP PER AGGREDIRE L’ARRETRATO ESISTENTE

11.1. Ricognizione e analisi dell’aggregato arretrato

Le mansioni che potrebbero essere attribuite agli AUPP al fine di effettuare un’analitica ricognizione ed analisi dell’aggregato arretrato sono le seguenti:

- spoglio e catalogazione dei procedimenti arretrati: consiste nell’individuazione dei procedimenti che costituiscono l’aggregato arretrato (procedimenti ultratriennali alla data della ricognizione) e nelle successive classificazioni per “anno di iscrizione”, “sezione”, “materia/oggetto”, “data ultimo evento processuale”, “rito”, “stato attuale del procedimento”;
- analisi dell’aggregato arretrato: consiste nel calcolo del *clearance rate* (D/S) dell’ultimo triennio, relativo alle categorie di materie/oggetti in cui si concentra l’arretrato. Questa analisi, valutando – com’è noto – la *performance* dell’ufficio giudiziario nella gestione di procedimenti arretrati selezionati, conduce all’individuazione delle aree di contenzioso che

presentano particolari criticità e su cui sarà necessario indirizzare le successive mansioni degli AUPP.

11.2. Sulle attività di ricognizione e di analisi dell'aggregato arretrato: principali criticità

La ricognizione e l'analisi dell'aggregato arretrato si realizzano mediante una pluralità di attività, eterogenee e tra loro conseguenti, che parte dall'estrazione dei procedimenti ultratriennali e termina con l'individuazione delle aree di contenzioso più sofferenti. Tuttavia, fin dalla fase iniziale vengono in rilievo significative difficoltà che si propagano, con un inevitabile "effetto domino", in tutte le altre fasi dell'indagine. Di seguito si illustreranno le criticità, che andrebbero auspicabilmente attenzionate nell'ottica di interventi migliorativi futuri, soprattutto in considerazione dell'importanza che l'attività *de qua* riveste, non solo per l'aggressione, ma anche per la prevenzione dell'arretrato. *Prima facie*, deve rilevarsi l'assenza di uno strumento di ricerca creato *ad hoc* per la raccolta e la catalogazione dei procedimenti pendenti presso un Ufficio giudiziario. Tale lacuna impone il ricorso a strumenti informatici, che pur essendo già al servizio del Tribunale e dei magistrati, nascono per il conseguimento di altri scopi. In ambito civile, si pensi che lo strumento maggiormente utilizzato è il c.d. pacchetto ispettori, creato per consentire, in sede di ordinaria ispezione ministeriale, preventivamente e autonomamente, di estrapolare dai Registri degli Uffici i dati di interesse. Sebbene lo strumento in esame risulti utile ai fini dell'attività ricognitiva, grazie all'eterogeneità delle interrogazioni, consentendo, *inter alias*, anche agli Uffici Giudiziari, di rilevare non solo i dati relativi ai flussi ma anche il dettaglio dei procedimenti sopravvenuti, definiti e pendenti²⁴, evidenti limiti emergono proprio a causa del suo utilizzo per finalità differenti rispetto a quelle per le quali è stato progettato.

Il primo limite riguarda la presenza di copiosi e disordinati "codici oggetto", contenuti, com'è noto, nella nota di iscrizione a ruolo e che compaiono in maniera pressoché simile tra le voci del c.d. pacchetto ispettori (a differenza, invece, delle materie rispetto alle quali non vi è la medesima corrispondenza).

Si aggiunga che per procedere all'analisi dei procedimenti arretrati raccolti, è necessario catalogare l'aggregato in base alla materia (macrocategoria) e all'oggetto (subcategoria della materia), i cui confini non risultano ben definiti né tra le due categorie, né (al loro interno) tra i singoli oggetti/materie. Può, infatti, accadere che un procedimento possa trovarsi alternativamente in una o

²⁴ Si potrebbe ricorrere all'utilizzo di altri strumenti, come il SICID/SIECIC (da cui è possibile estrarre l'elenco dei fascicoli, inclusi i subprocedimenti, sentenze parziali), oppure ai dati messi a disposizione dal C.S.M. e dal Ministero della Giustizia, ovvero all'estrazione dalla Consolle del Magistrato (il controllo di gestione è a disposizione del Magistrato, del Presidente di sezione, del Presidente di Tribunale e di Corte d'Appello).

in un'altra categoria²⁵. Si pensi, ad esempio, che il contenzioso bancario è presente nella materia “contratti e obbligazioni varie” (con oggetti “Bancari - deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario”, “mutuo”, “titoli di credito”, “fideiussione- polizza assicurativa”) e, *similiter*, nella materia “contratti bancari”, (con oggetti “contratti bancari- deposito bancario, ecc-”, “altri contratti bancari e controversie tra banche, etc”, “intermediazione mobiliare - fondi di invest., gestione risparmio, etc-”, “pagamento somma di denaro, etc.”). Inoltre, non è da sottovalutare, anzi è di tutta evidenza, che una ricerca spinosa e complessa degli arretrati presuppone l'impiego di addetti all'Ufficio per il processo, per (provare a) colmare le carenze di un debole metodo di ricerca. Senza pretese di esaustività, comprendendo la singolarità della questione, per migliorare l'accuratezza e la qualità dell'indagine e ottimizzare l'impiego degli AUPP, potrebbe ipotizzarsi:

- la rivisitazione e la razionalizzazione dei “codici oggetto” presenti nella nota di iscrizione a ruolo, operando *a priori*, una più giusta e concisa catalogazione “per oggetto” dei procedimenti in ingresso, indirizzando, per tal via, la scelta del codice da parte dell'avvocato; la catalogazione degli stessi, poi, in macrocategorie (materie) equilibrate e ragionevoli, che non consentano la dispersione dei procedimenti da un insieme all'altro; l'adeguamento, infine, delle materie presenti nel c.d. pacchetto ispettori (e, se del caso, negli altri strumenti informatici) alle categorie tipizzate nella suddetta nota (o viceversa);
- la creazione di un sistema informatico di ricerca che raccolga e classifichi (in base all'anno di iscrizione, alla fase processuale, al rito, alla sezione, al giudice, alla materia e all'oggetto), autonomamente, i procedimenti pendenti presso l'Ufficio giudiziario;

²⁵ Sul punto v. SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *L'Ufficio per il processo. Il contributo della Scuola superiore della magistratura*, in *scuolamagistratura.it*, secondo cui gli altri vantaggi del c.d. pacchetto ispettori possono essere così riassunti: estrapolazione dei dati dai Registri da parte di Utenti qualificati e autorizzati, a mezzo dell'applicazione di interrogazioni predefinite informatiche senza necessità di assistenza informatica; flessibilità nella creazione, ove necessario, di nuove richieste standardizzate ovvero nella modifica di quelle esistenti, all'interno dell'amministrazione e slegata dalla componente applicativa (non è necessaria alcuna modifica del *software*); l'applicazione da remoto a cura dell'Ispettorato Generale e l'estrazione dei dati dai Registri informatici funzionale alla riduzione dei tempi della verifica ispettiva; uniformità dei criteri di estrazione dei risultati, sul territorio nazionale; esportazione dei dati estratti in formato *excel* testo o *XML* per successive elaborazioni con programmi di *office automation*; sicurezza e riservatezza dei dati (ciascun Utente è in grado di accedere soltanto alle sezioni e ai report cui è stato abilitato) con la gestione delle abilitazioni di accesso ai dati e di un LOG per la tracciabilità delle operazioni. Per conciliare i dati e verificarne la qualità è utile: il confronto sulle date di riferimento dei flussi e di estrazione; la verifica sulle misure statistiche di interesse (iscritti o sopravvenuti, definiti, pendenti? per ufficio, sezione, magistrato?); l'individuazione dei procedimenti inclusi o esclusi; una prima verifica sulla congruità dei dati complessivi; delle verifiche successive di dettaglio. Ad ogni modo, è necessario conoscere le regole che sottendono alle elaborazioni ed estrazioni dei dati, partire dalla verifica di congruità sui flussi totali per poi scendere a quelli di dettaglio e a quelli sezionali, utilizzare gli elenchi dei procedimenti (tramite pacchetto ispettori o richiesta a Ministero e CSM) per capire le diversità, interrogarsi su dati, materie e misure considerate nei report che si analizzano.

- la predisposizione di un sistema di monitoraggio che rilevi in tempo reale, su una base dati attuale, le criticità dei procedimenti, consentendo, non solo di prevenire la formazione di nuovo arretrato, ma anche di individuare le materie più problematiche.

In conclusione, i succitati interventi migliorativi consentirebbero:

- di ridurre le mansioni degli AUPP relative alla raccolta “artigianale” dei procedimenti e alle successive analisi dell’aggregato arretrato, valorizzandone la figura nell’ambito delle altre attività previste;
- di assumere tempestivamente decisioni organizzative (ad es. variazioni tabellari; ordini di servizio);
- di selezionare i parametri più adatti ai fini degli obiettivi perseguiti, permettendo di verificare costantemente il grado di raggiungimento degli stessi ed eventualmente rivedere le scelte organizzative;
- di attuare una costante «autovalutazione» ai fini di progetti di miglioramento, di una migliore allocazione delle risorse, monitorando sia l’attività giurisdizionale che quella delle cancellerie, alla prima funzionale.

11.3. Indagine “fascicolo per fascicolo”

Un’indagine di “secondo livello” dovrebbe essere incentrata sulle singole controversie/fascicoli processuali.

Più in dettaglio detta indagine potrebbe concretarsi nello svolgimento delle seguenti attività:

- Catalogazione dei fascicoli in base alle materie/oggetti;
- Indagine volta ad individuare le criticità riferibili a: materia/oggetto, tipologia di procedimento;
- Predisposizione di una “scheda fascicolo” (intesa quale sintesi del procedimento; individuazione dello stato; indicazione della criticità/motivo del “blocco”);

- Individuazione delle controversie meritevoli di essere smaltite in via prioritaria sulla base di criteri differenti da quello cronologico (es. criteri economici – impatto economico della materia²⁶; criteri Corte EDU)²⁷.

11.4. Ulteriori mansioni individuabili in base allo stato in cui il procedimento si trova

Una volta svolta l'attività preliminare di ricognizione dell'arretrato e dopo aver condotto un'indagine "fascicolo per fascicolo", sono attribuibili agli AUPP le medesime funzioni esercitabili dagli AUPP che operano per prevenire l'arretrato esistente, per l'approfondimento delle quali si rinvia ai paragrafi successivi.

12. L'UPP PER IMPEDIRE LA FORMAZIONE DI ULTERIORE ARRETRATO: dal monitoraggio alla massimazione

A livello di individuazione delle mansioni attribuibili agli AUPP che operano per prevenire la formazione di nuovo arretrato, una differenza preliminare marcatissima dipende dagli strumenti di cui dispongono gli UPP; più precisamente, dipende dal fatto che essi dispongano o meno di un efficace sistema di monitoraggio²⁸ che assicuri una rilevazione continua e "predittiva", ossia uno strumento informatico volto a raccogliere ed elaborare gli eventi che si verificano durante i procedimenti ed idoneo a ricostruire lo stato di ogni singolo procedimento, così da poter pianificare l'attività dei magistrati, prevenendo eventuali sovraccarichi.

²⁶ Alcune materie incidono, infatti, più di altre, su quelle variabili socioeconomiche che condizionano lo sviluppo del Paese. Per un approfondimento della tematica, anche con specifico riguardo all'individuazione puntuale delle materie che impattano significativamente sugli indicatori socioeconomici, nell'ambito dei Tribunali di Benevento e di Avellino, cfr. sezione IV, par. 1.17.

²⁷ La Corte EDU offre una serie di criteri nella valutazione della ragionevolezza della durata del processo (cfr. sezione IV, par. 1.16); taluni dei quali (e, segnatamente: complessità della causa; condotta delle parti; oggetto del procedimento) potrebbero coadiuvare nella preliminare individuazione delle controversie meritevoli di essere smaltite in via prioritaria.

²⁸ Da intendersi quale sistema basato sull'osservazione dei sistemi informativi a supporto dell'esecuzione dei processi (es. SICID, SIECIC, SICIP) e sulla raccolta degli eventi significativi dei processi, utile sia al giudice per la gestione del proprio ruolo, sia all'UPP per l'espletamento delle attività di propria competenza. Cfr. *Sistema di monitoraggio dei flussi giudiziari*, in <https://www.demmunisannio.it/index.php/ricerca/37-categoria-di-menu/1664-pon-governance-aggressione-arretrato>.

Il discrimine è assai significativo, in quanto, nel caso in cui gli addetti UPP siano carenti di un adeguato sistema di monitoraggio, dovranno anzitutto svolgere in prima persona proprio l'attività di monitoraggio; peraltro, senza un adeguato supporto non possono che limitarsi a verifiche periodiche, parziali e retrospettive.

Le attività esercitabili dagli AUPP (talvolta routinarie, talaltra più complesse) possono, a questo punto, meglio specificarsi all'interno delle fasi processuali in cui (generalmente) si snoda un processo a cognizione piena, al fine di garantire uno smaltimento dei procedimenti superiore alle sopravvenienze.

12.1. L'instaurazione della causa

- Analisi dei risultati derivanti dal monitoraggio dei flussi (un sistema che, collegato ai sistemi di gestione dei fascicoli, permette di identificare gli eventi che si verificano durante i procedimenti e, dunque, di ricostruire lo stato di ogni singolo procedimento, onde pianificare l'attività dei magistrati, prevenendo eventuali sovraccarichi).
- Catalogazione del contenzioso in entrata in base a:
 - 1) criteri di "pesatura dei fascicoli"²⁹
 - 2) criteri economici – impatto economico della materia³⁰;
 - 3) criteri Corte EDU – complessità (della causa o dell'istruttoria); materie sensibili³¹;
 - 4) individuazione del carattere seriale/ripetitivo delle cause e della maggiore o minore complessità della controversia (questioni di puro diritto; istruttoria meramente documentale; sussistenza di un orientamento consolidato dell'ufficio; etc.).
- Predisposizione di schede riepilogative dello stato del procedimento, da aggiornare periodicamente, nelle quali, previa verifica, vengano specificate, *in limine litis*, le seguenti informazioni:
 - completezza degli atti introduttivi (per l'atto di citazione verifica della completezza della *vocatio in ius* e della *editio actionis*; per la comparsa di risposta verifica della presenza di eventuali domande riconvenzionali e della chiamata in causa del terzo per differimento prima udienza);

²⁹V. cap. II.

³⁰ V. cap. III.

³¹ V. cap. III.

- integrità del contraddittorio (ipotesi di litisconsorzio necessario; difetto di rappresentanza, assistenza, autorizzazione);
- regolare costituzione delle parti processuali;
- regolarità delle notificazioni/ comunicazioni;
- sussistenza di eccezioni preliminari idonee a definire il procedimento;
- esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita;
- esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria
- sussistenza istanze di ricusazione;
- presupposti per la mediabilità della lite³²;
- ammissibilità dell'appello *ex art. 348 bis c.p.c.*³³.

12.2. La trattazione e l'istruttoria della causa

- Possibilità di passaggio al rito sommario di cognizione *ex art. 702 bis ss. c.p.c.*;
- Verifica delle questioni di merito atte a definire il procedimento (es. all'esito del deposito delle note 183 co. 6 c.p.c. valutazione della fondatezza della eccezione di prescrizione senza che sia necessario procedere all'ammissione e all'espletamento della prova);
- Valutazione dell'ammissibilità delle prove richieste, lasciando al giudice la più complessa valutazione sulla rilevanza;
- Predisposizione delle ordinanze di ammissione delle prove;
- Assistenza alla verbalizzazione;
- Deposito telematico di verbali;
- Verifica, per le cause seriali, della effettiva necessità di nomina ctu (ad es. in materia di contenzioso bancario il ricorso alla ctu potrebbe risultare in determinati casi pleonastico, perché sostituibile dall'applicazione di mere formule aritmetiche la cui adozione è pacifica in giurisprudenza e determinare, pertanto, una ingiustificata dilatazione dei tempi processuali);
- Predisposizione, per le cause seriali, di bozze di provvedimenti di nomina ctu e predisposizione dei relativi quesiti;
- Verifica istanze di autorizzazione e/o proroga dei termini deposito CTU;
- Verifica istanze Liquidazione CTU (eventuale predisposizione decreto di liquidazione)
- Verifica sussistenza istanze *ex artt. 186 bis e ss. c.p.c.*;

³² V. sezione III, par. 14 ss.

³³ Quando il tribunale giudica in funzione di giudice di appello.

- Redazione di provvedimenti in riserva;
- Verifica istanze di riassunzione;
- Attività di cancelleria (scarico udienza).

12.3. La decisione della causa

- Sintesi del fatto e degli eventi rilevanti del procedimento (aumentare il patrimonio conoscitivo del giudice per consentirgli di decidere *ex art 281 sexies cpc*);
- Ricerche giurisprudenziali e dottrinali;
- Segnalazione di eventuali contrasti giurisprudenziali;
- Ricostruzione del contesto normativo in relazione alle fattispecie proposte;
- Predisposizione di bozze di provvedimenti;
- Verifica istanze liquidazione gratuito patrocinio e predisposizione del relativo decreto di liquidazione;
- Predisposizione, in caso di udienza collegiale, di una breve relazione e partecipazione alla camera di consiglio³⁴.

12.4. Le attività degli AUPP successive alla decisione della causa

- Catalogazione dei provvedimenti sulla base della materia;
- Individuazione dei provvedimenti da massimare;
- Massimazione dei provvedimenti³⁵;
- Creazione di un archivio dei punti di motivazione;
- Monitoraggio del *reversal rate* (verifica dei provvedimenti riformati in sede di gravame);
- Valutazione dell'efficienza del metodo di smaltimento adottato.

³⁴ Cfr. art. 4, co. 3, d.lgs. n. 151/2022 “Salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione”.

³⁵ V. sezione III, par. 15.

13. AUPP e riforma del processo civile *

La recente riforma del processo civile (introdotta con d.lgs. n. 149/2022) non inficia la validità di quanto sinora evidenziato, pur imponendo talune precisazioni.

Al fine di meglio individuare possibili aree di azione degli AUPP nell'ambito del nuovo assetto processuale³⁶, pare anzitutto opportuno soffermarsi sugli obiettivi del suddetto intervento riformatore³⁷.

Ebbene, il legislatore, onde garantire un processo più rispondente al paradigma costituzionale della "ragionevole durata", da un lato, è intervenuto sulla disciplina della fase introduttiva, con lo scopo di perseguire una maggiore concentrazione e pervenire alla prima udienza con la già avvenuta completa definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, dall'altro, ha semplificato la scansione dell'iter giudiziale, sopprimendo talune udienze, come quella di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte, e cadenzando il procedimento giurisdizionale attraverso l'obbligo giudiziale di predisporre il calendario del processo alla prima udienza e di fissare un termine non superiore a novanta giorni dalla prima udienza per l'assunzione delle prove.

L'obiettivo di assicurare una maggiore contrazione dei tempi processuali viene altresì perseguito attraverso l'introduzione di provvedimenti estremamente semplificati di accoglimento o di rigetto, rispettivamente per i casi in cui i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate, oppure quando la domanda è manifestamente infondata o è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi che costituiscono le ragioni della domanda *ex art. 163, co. 3, numero 3), c.p.c.*, nonché attraverso una rivisitazione della fase *stricto sensu* decisoria e dei modelli di decisione previsti dagli artt. 281 - *quinquies* e 281 - *sexies*, c.p.c. Nella medesima ottica acceleratoria, e al contempo valorizzando il consolidamento del processo civile telematico, da cui derivano modalità di consultazione dei documenti più agevoli, la riforma ha codificato il principio di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti, plasmando, in tal modo, la necessità che il testo di un atto (tanto delle parti, quanto del giudice) sia univocamente intelligibile e non presenti parti oscure, che non contenga inutili ripetizioni e che non sia ridondante e prolisso.

³⁶ Il legislatore ha inserito nel capo II del titolo I del primo libro del codice di rito un nuovo art. 58-*bis*, rubricato "ufficio per il processo", secondo il quale "l'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti d'appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale", consentendo, così, di inquadrare l'UPP tra gli "organi giudiziari".

³⁷ Come specificamente individuati nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022.

Con il deliberato intento di realizzare la semplificazione dei procedimenti, il legislatore ha poi rafforzato un modello processuale già esistente, il procedimento sommario di cognizione, denominato ora procedimento semplificato di cognizione e reso obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del tribunale in composizione collegiale, quando i fatti di causa non siano controversi oppure quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque richieda un'attività istruttoria non complessa.

Sulla scorta di tale impostazione, pare a questo punto più agevole comprendere quali potrebbero essere gli spazi di intervento da riservare agli AUPP nell'ambito del novello processo ordinario di cognizione.

13.1. L'instaurazione della causa

Al fine di garantire un processo più rispondente al paradigma costituzionale della “ragionevole durata”, il legislatore ha inteso, come si è anticipato, valorizzare la fase preparatoria della causa e, dunque, quella antecedente la celebrazione della prima udienza, per consentire al giudice di liberarsi dalle incombenze *lato sensu* giurisdizionali e di riconquistare la funzione dello *ius dicere* in senso stretto.

Si potrebbero ottimizzare, dunque, tutti quei compiti degli AUPP relativi alla fase dell'instaurazione della lite, compiti che, a questo punto, assolverebbero a uno dei principali obiettivi della riforma, consentendo al giudice di arrivare alla prima udienza preparato sulle questioni di fatto e di diritto relative alla controversia e di fissare il calendario delle udienze successive.

I nuovi funzionari potrebbero³⁸:

- a) svolgere le verifiche funzionali all'emanazione del decreto giudiziale di cui al novello art. 171-*bis* c.p.c., quali:
 - la regolarità del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari;
 - la *comunanza della lite* al fine di segnalare al giudice l'opportunità di ordinare la chiamata di un terzo;
 - la validità dell'atto di citazione e della domanda riconvenzionale;
 - la completezza dell'atto di citazione;
 - la sussistenza del mandato alle liti e la regolare costituzione delle parti;

³⁸ Sul punto v. M. L. GUARNIERI, *La morfologia dell'Ufficio per il processo e il ruolo dell'addetto Upp nelle dinamiche del giudizio di cognizione riformato*, in www.judicium.it, 5 giugno 2023, § 7.

- la sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato (e, in particolare, verificare se i fatti di causa sono controversi, se la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione, se la causa richiede una istruzione complessa);
 - la sussistenza delle condizioni di procedibilità della domanda;
 - l'eventuale chiamata in causa di un terzo;
 - la sussistenza di eccezioni di rito e/o di merito idonee alla immediata definizione della causa;
- b) vagliare il contenuto delle cd. memorie integrative di cui all'art. 171-*ter* c.p.c. (e, in particolare, verificare: se sussistono domande riconvenzionali ed eccezioni proposte dall'attore, in conseguenza delle difese del convenuto, se è stato chiamato in causa un terzo; quali sono le richieste istruttorie delle parti; se sussistono questioni di merito atte a definire il procedimento).
- c) verificare, per consentire al giudicante di disporre un eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (*ex art. 363 -bis* c.p.c.), se la questione di diritto è nuova (*i.e.* non è stata ancora risolta dai giudici di legittimità).

13.2. La trattazione della causa

La prima udienza di comparizione, sempre regolata dall'art. 183 c.p.c., il cui testo è stato integralmente riscritto, è dedicata, nel nuovo rito, alla trattazione vera e propria e alla ammissione dei mezzi di prova.

Gli AUPP potrebbero, dunque:

- verificare se sussistono, per tutte le domande proposte, i presupposti per convertire il rito ordinario in procedimento semplificato;
- verificare se la parte ha presentato un'istanza ai sensi degli artt. 183 - *ter* e 183 - *quater* c.p.c.;
- predisporre bozze di ordinanze *ex artt. 183 - ter* e 183 - *quater* c.p.c.
- valutare l'ammissibilità delle prove richieste, lasciando al giudice la più complessa valutazione sulla rilevanza;
- verificare se sussistono istanze *ex artt. 186 - bis* e *ter* c.p.c.
- predisporre le ordinanze di ammissione delle prove;
- assistere il giudice nella verbalizzazione;
- provvedere al deposito telematico di verbali.

13.3. L'istruzione della causa

La fase dedicata all'assunzione dei mezzi di prova ammessi non ha subito significativi mutamenti a seguito della riforma. Pertanto, le attività attribuibili agli AUPP potrebbero essere quelle già individuate sopra, con specifico riferimento al "vecchio" rito (cfr. 1.10.2.), e, più precisamente:

- verifica, per le cause seriali, della effettiva necessità di nomina ctu (ad es. in materia di contenzioso bancario il ricorso alla ctu potrebbe risultare in determinati casi pleonastico, perché sostituibile dall'applicazione di mere formule aritmetiche la cui adozione è pacifica in giurisprudenza e determinare, pertanto, una ingiustificata dilatazione dei tempi processuali);
- predisposizione, per le cause seriali, di bozze di provvedimenti di nomina ctu e predisposizione dei relativi quesiti;
- verifica tempestivo deposito del giuramento da parte del CTU³⁹;
- verifica istanze di autorizzazione e/o proroga dei termini deposito CTU;
- verifica istanze Liquidazione CTU (eventuale predisposizione decreto di liquidazione)
- verifica della sussistenza di istanze *ex artt. 186 quater c.p.c.*;
- redazione di provvedimenti in riserva;
- verifica istanze di riassunzione;
- attività di cancelleria (scarico udienza).

13.4. La decisione della causa

Le mansioni degli AUPP in sede decisoria e i compiti ad essi attribuibili dopo la definizione della controversia sono sovrapponibili a quelli già elencati sopra: si rinvia, quindi, ai paragrafi 11.3, 11.4.

13.5. Ulteriori attività degli AUPP

Nel corso del processo, gli AUPP potrebbero svolgere attività collegate, in particolar modo, ai nuovi istituti introdotti dalla riforma e, più precisamente:

³⁹ L'art. 193, co.2, c.p.c., come revisionato dal d. lgs. n. 149/2022, prevede che "in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo co."

- verificare se la questione di diritto controversa presenti il carattere della novità ai fini del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363- *bis* c.p.c.;
- predisporre bozze di ordinanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione;
- verificare la sussistenza di istanze *ex art. 183-ter* c.p.c.;
- predisporre bozze di ordinanze di accoglimento della domanda *ex art. 183-ter* c.p.c.

13.5. UPP e innovazione tecnologica: cenni

L'ultimo intervento riformatore della giustizia civile si propone, tra l'altro, di assicurare un processo più celere, anche attraverso uno svecchiamento delle strutture processuali esistenti, incrementando il ricorso agli strumenti digitali, idonei ad ampliare e a rinnovare il processo telematico già esistente.

La strategia di applicare la tecnologia al campo della giurisdizione in modo sicuramente più penetrante rispetto a quanto già sperimentato con il processo civile telematico induce a interrogarsi sul ruolo che le innovazioni tecnologiche e, in particolare, l'intelligenza artificiale – riconosciuta, negli ultimi anni, come uno dei più importanti sviluppi nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione – potranno di fatto rivestire all'interno del settore giustizia.

Con specifico riguardo al processo civile, il ricorso all'intelligenza artificiale presta il fianco, invero, a una questione di enorme portata: ci si domanda se sia ammissibile un robot che possa sostituire *in toto* il magistrato, finanche nella decisione della controversia, o se, al contrario, si possa richiedere all'automa solo un supporto integrativo, idoneo a coadiuvare il giudice, unico ed esclusivo detentore della *potestas iudicandi*.

L'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale, infatti, non è destinato esclusivamente al calcolo predittivo per la decisione del giudizio, ma anche alla creazione di strumenti di intelligenza aumentata che possano facilitare la cooperazione uomo - macchina.

Più precisamente, l'obiettivo principale che si pone l'intelligenza aumentata è quello di creare una distribuzione sana ed equilibrata tra macchina e uomo, soprattutto nella divisione e condivisione dei compiti ad essi spettanti. In tal senso, essa viene considerata come un'occasione per integrare le capacità dell'essere umano con quelle della macchina rendendo possibile l'attuazione da parte della macchina di operazioni tipiche della cognizione umana senza mai escludere l'uomo da tale processo. Senonché, proprio in considerazione dei vantaggi tipici della cd. intelligenza aumentata – la quale, come accennato, diversamente dall'intelligenza artificiale, non punta a sostituire totalmente l'essere umano nei processi giudiziari bensì a porsi come strumento di ausilio del giudice, chiamato ad emettere una decisione – potrebbe prospettarsi, anche all'interno dell'UPP, un impiego

dell'innovazione tecnologica in chiave ausiliario-integrativa dell'operato dei funzionari, onde agevolare l'esecuzione di quelle mansioni ripetitive e routinarie che una macchina potrebbe svolgere più rapidamente di un essere umano⁴⁰. L'intelligenza aumentata, dunque, potrebbe avere sicuramente un impatto positivo nell'intero settore giudiziario (sia civile che penale), basti pensare, ad esempio, all'aiuto che potrebbe apportare al giudice nella valutazione delle prove, nell'analisi dei documenti, nella ricerca di casi legali precedenti e nel supporto nelle decisioni.

Accanto al supporto al giudice, potrebbe inoltre prospettarsi un impiego dell'intelligenza aumentata anche per coadiuvare le mansioni degli AUPP.

Solo a titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di completezza, si segnalano, tra le mansioni degli AUPP analiticamente individuate sopra, quelle che si prestano più agevolmente a una automazione con gli strumenti tipici della intelligenza aumentata:

- l'esame delle eccezioni di rito, quali litispendenza, giudicato, continenza;
- la verifica della completezza degli atti introduttivi e della nota di iscrizione al ruolo,
- la catalogazione dei provvedimenti giurisdizionali sulla base della materia;
- l'anonimizzazione dei dati sensibili ai fini della pubblicazione delle decisioni in un archivio elettronico.

14. Considerazioni conclusive

Il d.lgs. n. 151/2022 ha inteso promuovere una concezione della giurisdizione del tutto moderna, superando il modello del giudice-artigiano e adeguando il nostro sistema a quelli adottati in altri ordinamenti occidentali, i quali, da tempo, conoscono l'impiego di varie figure di "assistenti giudiziari", con il compito di sgravare il giudicante da quelle incombenze che non rientrano nello *ius dicere* in senso stretto⁴¹.

Ciononostante, il legislatore italiano, nel disciplinare l'UPP, si è comunque allontanato da altre esperienze straniere (che, come si vedrà, hanno optato per la via della delega al funzionario giudiziario di compiti sostitutivi del giudice), prevedendo, da un lato, che all'interno dell'ufficio i compiti propriamente sostitutivi di quelli del giudice togato possono essere svolti *esclusivamente* dal giudice onorario e, dall'altro, che agli AUPP è riservato un mero supporto alla funzione giurisdizionale; supporto che, tuttavia, non priva il giudice dei poteri di decisione e di direzione del procedimento.

⁴⁰ Cfr. Heimdall, *Un tool prototipale di document enhancement per il magistrato e l'Ufficio Per il Processo*, consultabile in: <https://www.demmunisanno.it/index.php/ricerca/37-categoria-di-menu/1664-pon-governance-aggressione-arretrato>.

⁴¹ S. BOCCAGNA, *La nuova organizzazione del processo, Relazione tenuta in occasione del XXXIV Convegno nazionale dell' AISPC*, Napoli, 22-23 settembre 2023.

L'organo giurisdizionale, infatti, assume la paternità di tutti i provvedimenti, tanto di carattere decisorio, quanto di natura meramente ordinatoria, ed è chiamato ad esercitare un costante controllo sull'operato dell'UPP, a verificare, cioè, anche mediante un diretto riscontro sugli atti di causa: l'esattezza delle informazioni riportate nelle schede di sintesi predisposte dagli AUPP; la sussistenza di eventuali impedimenti alla trattazione del merito o l'esistenza di questioni rilevabili d'ufficio che siano sfuggite all'attenzione del funzionario; l'esattezza e la completezza delle ricerche dottrinali e giurisprudenziali condotte; e a provvedere a revisionare le bozze dei provvedimenti, di cui rimane unico responsabile anche civilmente⁴².

BIBLIOGRAFIA

Sulla ripartizione dei compiti tra il personale dell'UPP, v.

⁴² S. BOCCAGNA, *La nuova organizzazione*, cit.

* I paragrafi 12 - 14 sono stati realizzati da F. BARBIERI

AGHINA E., CIVININI M.G., MAGARAGGIA A., MANNINO F., PICARDI P., *L'esordio operativo dell'ufficio per il processo nei tribunali – Esperienze organizzative: Tribunale di Pisa, Tribunale di Catania, Tribunale di Napoli Nord e Tribunale di Verona*, in www.giustizainsieme.it, 2022.

AGHINA A., *L'ufficio per il processo: la parola ai funzionari (il Tribunale civile)*, in www.giustizainsieme.it, 2023.

BARBIERI F., *Il "nuovo" ufficio per il processo: un modello organizzativo aperto all'intelligenza artificiale*, in www.giustizainsieme.it, 2022.

GENTILE S. L., *Assunzione, inquadramento e mansioni degli addetti all'ufficio per il processo*, in *Foro it.*, 2022, V, c. 229.

Sull'utilizzazione dei giudici onorari in Tribunale, v.

AGHINA E., *"L'utilizzazione dei giudici onorari in tribunale dopo la riforma"*, in www.giustizainsieme.it, 2018.

AGHINA E., *"L'utilizzazione dei giudici onorari in tribunale secondo la riforma"*, in www.giustizainsieme.it, 2017.

BOCCAGNA S., *La nuova organizzazione del processo, Relazione tenuta in occasione del XXXIV Convegno nazionale dell' AISPC*, Napoli, 22-23 settembre 2023.

REALI G., *Il giudice onorario di pace e l'ufficio per il processo*, in *Foro it.*, V, 2018, c. 12.

Sui compiti degli addetti UPP, v.

BARBIERI F., *Il "nuovo" ufficio per il processo: un modello organizzativo aperto all'intelligenza artificiale*, in www.giustizainsieme.it, 2022.

BOCCAGNA S., *La nuova organizzazione del processo, Relazione tenuta in occasione del XXXIV Convegno nazionale dell' AISPC*, Napoli, 22-23 settembre 2023.

CIVININI M.G., *Il "nuovo ufficio per il processo" tra riforma della giustizia e PNRR. Che sia la volta buona!*, in www.questionegiustizia.it, 2021.

GUARNIERI M.L., *La morfologia dell'Ufficio per il processo e il ruolo dell'addetto Upp nelle dinamiche del giudizio di cognizione riformato*, in www.judicium.it, 2023.

LUONGO R. L., *Le funzioni degli "addetti" agli uffici per il processo nel sistema della giustizia ordinaria*, in www.judicium.it, 2022.

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *L'Ufficio per il processo. Il contributo della Scuola superiore della magistratura*, in scuolamagistratura.it.

Su AUPP e riforma del processo civile v.

BOCCAGNA S., *La nuova organizzazione del processo, Relazione tenuta in occasione del XXXIV Convegno nazionale dell' AISPC*, Napoli, 22-23 settembre 2023.

SEZIONE III: Specificazioni e approfondimenti su talune delle mansioni attribuibili agli addetti all' UPP nel processo a cognizione piena*

*F. BARBIERI, I. CECERE, R. MAIO

15. Indici di mediabilità e leve conciliative: uno sguardo d'insieme⁴³

15.1. Premessa introduttiva

La conciliazione (soprattutto in determinati ambiti) è un validissimo strumento di risoluzione alternativa delle controversie, che, da un lato, favorisce in chiave acceleratoria la definizione del contenzioso e, dall'altro, assicura la soluzione del conflitto che sia più vicina e aderente agli interessi di entrambe le parti, agevolandone, in tal modo, anche la spontanea esecuzione⁴⁴.

L'istituzione di un apposito UPP per la mediabilità dei procedimenti potrebbe, dunque, rivelarsi funzionale all'*intentio legis* di valorizzare la mediazione e gli altri strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, quali misure preordinate ad abbattere l'arretrato per mezzo di definizioni non contenziose che comportano una riduzione certamente non irrilevante della durata dei procedimenti giurisdizionali. E seppure le parti, una volta informate e stimolate a una riflessione conciliativa, non intendano optare per la strada della composizione amichevole della lite, il lavoro destinato a motivare un'ordinanza *ex art. 185 bis c.p.c.* o di mediazione demandata non andrà perduto, potendo adattarsi rapidamente in fase decisoria alla struttura più asciutta di una pronuncia con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 *sexies c.p.c.*

Va rammentato, inoltre, che se anche il percorso compositivo non servisse a definire la lite, potrebbe conseguire l'effetto di escludere la possibilità per le parti di richiedere l'indennizzo per irragionevole durata del processo. Infatti, in forza dell'art. 2, co. 2 *quinquies*, l. 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto), come sostituito dall'art. 55, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, non è riconosciuto alcun indennizzo nel caso in cui la domanda venga accolta in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa che sia stata rifiutata.

Le mansioni da attribuire all'uopo agli addetti UPP potrebbero essere le seguenti: *screening* (per mezzo del PCT) dei procedimenti rientranti nelle materie permeabili alla conciliazione; individuazione di indici locali di mediabilità; elaborazione della scheda della causa con il corredo della ricerca giurisprudenziale e dottrinale; redazione di bozze di proposte conciliative, in ciò avvalendosi anche dei modelli conciliativi condivisi dagli Uffici giudiziari operanti in contesti

⁴³ L'indagine è stata sviluppata sulla base dei risultati offerti dal CSM in materia di "Ufficio per il processo, ragionevole durata e buona prassi conciliativa" e, in particolare, della "Nota su indici di mediabilità" del 7 giugno 2022, consultabile in www.csm.it.

⁴⁴ Cfr., *inter alia*, I. VIRTUOSO, *L'esperimento del tentativo di mediazione ex officio iudicis nel sistema del nuovo processo civile*, in *CamminoDiritto.it*, 15 aprile 2022, p. 9. Su mediazione e conciliazione in generale, v. A. PROTO PISANI, *Appunti su mediazione e conciliazione*, in *Foro it.*, 2010, V, c. 142.

territoriali diversi e diffusi tramite la BDDC; supporto all'ufficio giudiziario nel monitoraggio degli esiti del percorso conciliativo; implementazione di una banca dati conciliativa.

15.2.Panoramica sugli indici di mediabilità e sulle leve conciliative più ricorrenti

Di seguito, verranno esaminati gli indici di mediabilità e le leve conciliative maggiormente ricorrenti nella prassi giudiziaria.

- **Novità nel contraddittorio:**

1) le istanze di riassunzione o prosecuzione del giudizio, per l'avvicinarsi dei soggetti coinvolti nel contraddittorio e quindi l'introduzione di "elementi nuovi" fra le parti o i loro difensori, sono un'opportunità per una pausa conciliativa (si pensi all'impiego in udienza, con il consenso delle parti, del modello di ordinanza ex art. 185 *bis*, che ha il pregio di avviare un'interlocuzione sui reali interessi delle parti, con l'assistenza dei loro difensori, di lasciare una traccia scritta nel fascicolo d'ufficio, sì da neutralizzare il rischio Legge Pinto);

2) l'ampliamento o la delimitazione del *thema decidendum* dipendenti dalla condotta processuale delle parti, astrattamente idonei a "spostare" gli equilibri del processo: si pensi alla proposizione di domande riconvenzionali, eccezioni in rito o preliminari di merito (prescrizione, compensazione, ecc.); rinunce ad alcune delle domande inizialmente proposte; riconoscimento parziale delle avverse pretese, ecc.

- **Novità in rito o in punto di diritto sostanziale:**

1) la sopravvenienza di preclusioni imposte da eventuali provvedimenti di mutamento del rito ovvero da non tempestive e/o non conformi articolazioni di domande e/o richieste di prova, semplificando il *thema probandum*, consentono prognosi definitive traducibili in forma conciliativa;

2) l'esistenza di questioni in diritto semplici e risolte con punti di motivazione ricorrenti o presidiate da orientamenti giurisprudenziali consolidati dell'Ufficio (ad. es. contenzioso seriale; liquidazione del danno con sistema tabellare);

3) questioni interessate, in corso di causa, da mutamenti di indirizzo giurisprudenziale di legittimità, da pronunce della Corte Costituzionale ovvero da novità legislative che prefigurino repentinamente come inevitabile uno sbocco definitorio altrimenti non pronosticabile.

- **Snodi istruttori e snodi processuali:**

Snodi istruttori:

1) esiti della ctu, quando viene acquisita, in corso di giudizio, una “diagnosi” tecnica che, intersecandone i punti cruciali, lasci intravedere il perno del conflitto, su ciò andrà sollecitato il dialogo fra le parti; o anche nelle diverse forme dell’a.t.p., dell’a.t.p. conciliativo;

2) la delibazione e delimitazione del *thema probandum* (nelle varie ipotesi di non ammissione dei mezzi istruttori, decadenza dall’espletamento degli stessi, revoca o modifica in corso di causa di provvedimenti istruttori. Es.: interrogatorio formale ingiustificatamente non reso dalla parte, testimoni che vengono a mancare oppure non riferiscono, in sede di audizione, ciò che si aspetti, documentazione sopravvenuta all’avvio del giudizio oppure non conosciuta prima);

3) questioni facilmente definibili in punto di fatto, ad es. cause documentali o ipotesi di mancata specifica contestazione della controparte sui fatti dedotti dall’attore.

Snodi processuali:

particolari snodi processuali caratterizzati da una delibazione anticipata del “fumus” o del *thema decidendum*, quali le pronunce giurisprudenziali sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.; art. 789 c.p.c.; istanze ex art. 1137 c.c.; provvedimenti di mutamento di rito che implicino decadenze; ordinanze c.d. “filtro” in appello; le riserve istruttorie se dalla lettura degli atti emerge la natura documentale della causa ovvero l’estrema aleatorietà dei mezzi istruttori offerti dalle parti.

Ulteriori elementi di mediabilità della controversia sono quelli costituiti da un eventuale preliminare che porta la causa verso una soluzione processuale della lite: in questi casi spesso viene indicata alle parti la convenienza della soluzione conciliativa data dalla circostanza che il conflitto permarrà, a prescindere dall’estinzione del giudizio.

- **Esistenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati:**

nel caso di controversie seriali, il Giudice sarebbe tenuto a formulare proposte conciliative proprio per evitare il protrarsi di un contenzioso praticamente inutile perché in tutto o in parte gravitante su questioni seriali su cui si è già pronunciato, magari con sentenze pilota. Sarebbe opportuno, pertanto, richiamare alle parti precedenti giurisprudenziali, consolidati nel tempo o sopravvenuti in corso di causa a dirimere contrasti in una specifica materia (precedenti propri dell’ufficio giudiziario di

appartenenza ovvero delle Corti superiori), da cui attingere le regole applicabili alla controversia in esame, costituendo cioè possibile criterio di decisione della questione sottoposta in giudizio⁴⁵.

- **Comparizione personale delle parti in udienza:**

il capitale emotivo portato dalle parti quando compaiono personalmente, può tradursi in un sorprendente “grimaldello” conciliativo. Liti tra parti legate da vincoli familiari o comunque aventi implicazioni affettive (prestiti personali tra *ex* conviventi *more uxorio*, tra amici, tra parenti), in cui il dato emotivo ed interpersonale gioca un ruolo spesso decisivo al fine di convincere le parti ad evitare un contenzioso avente implicazioni psicologiche spesso rilevanti. Si pensi, ad esempio, all’udienza fissata ex art. 789 c.p.c. per l’approvazione del progetto di divisione ovvero la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per i provvedimenti temporanei ed urgenti in materia di separazione e divorzio. Frequentemente vi è la trasformazione negoziale delle divisioni giudiziarie ovvero la conversione di procedure di separazione o divorzio sorte come giudiziarie in consensuali.

- **Antieconomicità del processo, spese del processo più onerose rispetto alla posta in gioco:**

si richiede agli avvocati di rendere edotto il proprio assistito sulle conseguenze complessive della lite, aggiornandolo non solo prima di avviare un giudizio, ma anche durante il suo corso e costantemente. Utili elementi da fornire al cliente durante la pausa conciliativa o di mediazione sono indubbiamente la quantificazione delle spese fino a quel momento maturate nel giudizio e di quelle cui andrebbe incontro nel caso fosse emessa la sentenza (imposta di registro, costi di un’eventuale procedura esecutiva etc.). Parallelamente indispensabile è illustrare all’utente di giustizia il vantaggio economico e fiscale a lui riservato se accedesse ad una soluzione conciliativa giudiziaria (si pensi che il verbale di conciliazione redatto nelle procedure ex art. 696 *bis*, 4° co., c.p.c. è esente da imposta di registro qualunque sia il valore della causa, mentre il verbale di conciliazione ex art. 88 disp. att. c.p.c. sottoscritto nel corso del giudizio, usufruisce dell’esenzione dall’imposta di registro se compreso nel valore di € 50.000) ovvero ad un accordo in sede di mediazione (si vedano le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 d.lgs. n. 28/2010 come modif. dal c.d. “decreto del fare”).

⁴⁵ Si pensi, ad esempio, allo stato della giurisprudenza in punto di liquidazione del danno non patrimoniale ed applicazione delle Tabelle sul danno biologico elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ovvero alle posizioni assunte dalla Suprema Corte da ultimo in materia di anatocismo bancario.

15.3. Focus su alcuni indici di mediabilità

L'analisi che segue si soffermerà sugli indici di mediabilità più ricorrente in determinate materie.

- Nelle cause in materia di separazione e divorzio: in esito alla comparizione presidenziale; nel corso delle attività istruttorie; nell'ambito delle istanze di modifica delle condizioni;
- Nelle impugnative di delibera condominiale: al momento dell'esame di eventuali istanze di sospensione (art. 1137 c.c.), laddove è necessario delibare il *fumus*, a fronte di questioni spesso di natura documentale, risolvibili in diritto ed allo stato degli atti;
- Nel settore finanziario/bancario: ove l'apporto determinante, una volta consolidato l'orientamento ermeneutico assunto in Sezione sui vari punti di motivazione e tradotto in modelli riepilogativi, è nei conteggi del CTU, da offrirsi alle parti con meditata proposta conciliativa, con premiabile intento acceleratore di quei giudizi.
- Nelle cause di divisione o scioglimento della comunione: nell'udienza dedicata, ex art. 789 c.p.c. alla comparizione delle parti ed alla discussione del piano di riparto.
- Nelle controversie aventi ad oggetto una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro: dalla lettura degli atti si rinviene traccia di una pregressa trattativa tra le parti; oppure nella comparsa del convenuto c'è una parziale adesione alla domanda attrice.
- Nel settore della circolazione stradale (specie in ipotesi di concorso di colpa tra conducenti o di investimento stradale): quando il fatto, nella sua storicità, appare pacifico.

Ordinanze conciliative: pronuncia e contenuto

Solitamente le ordinanze vengono precedute da una apposita discussione con le parti processuali, personalmente o tramite i rispettivi legali, al fine di conoscere elementi non risultanti dagli atti processuali (come le condizioni economiche, lavorative, sociali e familiari e gli eventuali rapporti pregressi) che possono influire sul buon esito della conciliazione.

Le proposte conciliative e l'invito alla mediazione vengono solitamente succintamente motivate dando atto degli indici di mediabilità della controversia che il giudice ha preso in considerazione ai fini di una proposta o invio in mediazione, selezionati e calibrati sul caso concreto al fine di fornire altresì alle parti (o al mediatore) elementi utili da valutare per il successo della mediazione. Si provvede inoltre alla regolamentazione non solo dei rapporti sostanziali in lite ma anche di quelli processuali che riguardano il carico delle spese di lite e di consulenza del processo.

16. Le banche dati di merito e la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali

La costituzione delle banche dati di merito rappresenta una *milestone* del PNRR e, dunque, un obiettivo vincolato con cui gli uffici giudiziari dovranno misurarsi.

Non è certamente una novità, nel panorama giurisdizionale, l'idea di un archivio informatizzato di giurisprudenza; basti pensare, infatti, che il sistema di *Italggiure web*, creato negli anni '70 e progressivamente affinato, costituisce oggi, in Italia, la più grande banca dati telematica in materia di documentazione giuridica, in termini di completezza e accessibilità⁴⁶.

Diversamente da *Italggiure web*, che serve fundamentalmente a supportare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione⁴⁷, gli archivi di merito, pensati per la valorizzazione del patrimonio dell'ufficio che li gestisce attraverso specifiche articolazioni (ovvero, per mezzo dell'UPP), sono, innanzitutto, uno strumento organizzativo dell'ufficio medesimo, assolvendo, al contempo, a una serie di funzioni che vanno comunque al di là della primaria esigenza organizzativa menzionata.

Le banche dati possono invero essere funzionali a obiettivi di maggiore produttività, di innalzamento della qualità, di trasparenza e di dialogo col territorio⁴⁸. Più precisamente, la conoscenza della giurisprudenza locale all'interno dello stesso tribunale permette una circolazione di informazioni, favorendo momenti di confronto e sintesi nell'ambito delle singole sezioni dei tribunali, e consente agli "utenti della giustizia" di prevedere le decisioni giudiziali dell'ufficio attraverso la conoscenza degli orientamenti su una specifica materia, disincentivando la proposizione di domande non meritevoli di accoglimento (in quanto in contrasto con gli indirizzi dell'ufficio) e realizzando, così, uno specifico effetto deflattivo sul contenzioso.

Fermo restando che i criteri per definire i contenuti delle banche dati dovranno essere specificati in relazione alle esigenze/peculiarità del contesto giudiziario di riferimento, verranno di seguito elencati, sulla base della letteratura più recente, le forme che le raccolte giurisprudenziali potrebbero concretamente assumere.

⁴⁶ V. DI CERBO, *Banche dati di giurisprudenza, nomofilachia e trasparenza dell'attività giurisdizionale. L'esperienza del Ced della Corte di cassazione*, in www.questionegiustizia.it, 2017; E. VINCENTI, *Massimazione e conoscenza della giurisprudenza nell'era digitale*, in www.questionegiustizia.it, 2018; C. CASTELLI, D. PIANA, *Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi*, in www.questionegiustizia.it, 2018. A ciò si aggiunga pure che già il CSM, con delibera del 31 ottobre 2017, preso atto della rilevanza di una osmosi conoscitiva tra le statuizioni della Corte di legittimità e gli *arrets* dei giudici di merito, specialmente per i settori incisi da interventi legislativi innovativi, ha deciso di avviare un percorso finalizzato alla riapertura dell'archivio di merito nell'ambito di *Italggiure web*. Cfr. CSM, *Ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito*, in www.csm.it. Ancor prima della delibera del CSM citata, la creazione di un archivio della giurisprudenza di merito è stata riproposta dal D.M. del 1° ottobre 2015 (*Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo*), all'art. 7.

⁴⁷ G. AMOROSO, *Nomofilachia e massimario*, in www.cortedicassazione.it.

⁴⁸ E. VINCENTI, *Massimazione e conoscenza della giurisprudenza nell'era digitale*, cit.

16.1. Possibili forme di raccolte giurisprudenziali

Le raccolte di giurisprudenza curate dagli UPP potranno assumere forme diverse. Potranno presentarsi come⁴⁹:

- 1) una pluralità di documenti, ciascuno per una macro-materia (es. locazioni, condominio, appalti...), dotati di sommario ipertestuale, che raccolgono, per ciascuna voce e sottovoce, una sintesi o un estratto testuale dei provvedimenti emessi dall'ufficio, un richiamo ai precedenti conformi, la segnalazione di precedenti difformi, l'eventuale indicazione della riunione di sezione in cui la questione è stata discussa;
- 2) una raccolta di punti di motivazione organizzati secondo le modalità proposte dal modellatore di Consolle (tipologia di atto, gruppo/categoria);
- 3) una raccolta statistica di dati sui procedimenti trattati nell'ufficio, funzionali a mettere in evidenza elementi di interesse, quali la durata specifica (in relazione all'oggetto), l'istruttoria svolta, la percentuale di accoglimenti e definizioni (sempre relazionate all'oggetto);
- 4) una raccolta di provvedimenti in testo integrale; che tuttavia, per essere meglio fruibile, dovrà essere collegata (mediante ipertesto) al documento di sintesi di cui al punto 1;
- 5) una raccolta di massime giurisprudenziali, suddivise per materia, che contengono un richiamo ai precedenti conformi e la segnalazione di precedenti difformi;
- 6) un "percorso giurisprudenziale", ovvero una illustrazione degli indirizzi giurisprudenziali sulle questioni giuridiche ricorrenti nell'ambito di quei settori del contenzioso più in sofferenza, onde, da un lato, contribuire a ridurre l'arretrato esistente e, dall'altro, provvedere ad incrementare la prevedibilità delle decisioni giurisdizionali⁵⁰.

16.2. L'UPP e la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali

L'attività di massimazione – che, come si è visto sopra, rientra tra i possibili compiti attribuibili agli addetti all'UPP – deve essere preceduta da una preventiva individuazione, da parte dei giudici, nell'ambito delle riunioni sezionali, dei provvedimenti da massimare e dei criteri con cui la massima deve essere redatta⁵¹.

⁴⁹ Il contenuto, racchiuso nei punti 1- 4, è stato estratto da E. VINCENTI, *Massimazione e conoscenza della giurisprudenza nell'era digitale*, cit., § 6.

⁵⁰ Per una possibile struttura di "percorso giurisprudenziale" si rinvia al documento realizzato dall'Università del Sannio, consultabile in <https://www.demmunisannio.it/index.php/ricerca/37-categoria-di-menu/1665-pon-governance-modelli-formativi-e-progetti-stabili>.

⁵¹ L'indagine è stata condotta sulla base dei criteri di massimazione offerti dalla Corte di cassazione; cfr. F. COSTANTINI, P. D'OVIDIO, *Sintesi dei criteri della massimazione civile e penale*, in www.cortedicassazione.it.

Quanto al primo aspetto, la massimazione, a titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di completezza, potrebbe interessare i provvedimenti (decisori) che:

- decidono su specifici filoni di contenzioso (ovvero su quelle materie per le quali si registrano maggiori ritardi);
- decidono questioni di diritto (sia processuale, che sostanziale) nuove;
- decidono questioni di diritto (sia processuale, che sostanziale) su cui si registra un indirizzo giurisprudenziale consolidato;
- decidono questioni di diritto in modo difforme rispetto ai precedenti.

La massimazione potrebbe invece rivelarsi superflua se:

- il provvedimento si limita a ripetere una formulazione normativa;
- il provvedimento contiene un mero rinvio agli elementi fattuali contenuti all'interno della relazione peritale del c.t.u.;
- il provvedimento contiene solo questioni di fatto.

Una volta individuati i provvedimenti massimabili, gli addetti all'UPP dovranno realizzare le massime, trasformando in principio generale quello che è il *decisum* del caso concreto.

La massima, invero, non costituisce una sintesi del caso e non può tradursi nella mera riproduzione di passaggi argomentativi della decisione, ma dovrebbe comunque essere funzionale a colmare un *deficit di conoscenza* della giurisprudenza sezionale e a rispondere all'esigenza di *standardizzazione dei provvedimenti giurisdizionali*, accelerando, in tal modo, le definizioni dell'ufficio.

16.3. L'attività di annotazione all'interno dei documenti da massimare

Un elemento propedeutico e particolarmente utile alla stesura della massima da parte degli addetti all'UPP sembra essere rappresentato dalla possibilità, per il magistrato impegnato nella stesura del provvedimento decisorio, di segnalare all'interno di quest'ultimo una serie di informazioni rilevanti e necessarie per la buona riuscita della stesura della massima. L'attività di massimazione, essendo pensata allo scopo di fornire notizie essenziali e sintetiche riguardanti gli elementi di fatto necessari a comprendere la portata del *decisum* ed il corretto ambito di applicazione del principio massimato⁵², potrebbe in tal modo risultare sicuramente più agevole per gli addetti all'UPP chiamati a svolgere tale mansione.

Attribuire proprio al magistrato il compito di individuare tali informazioni all'interno del provvedimento decisorio, infatti, sembrerebbe costituire una valida risposta all'esigenza di rendere il

⁵² C. DI IASI *La fata ignorante (a proposito di Ufficio del Massimario e funzione di nomofilachia)*, in www.questionegiustizia.it, 2017.

lavoro di massimazione svolto dagli addetti all'UPP da una parte più rapido, potendo questi ultimi reperire e considerare in modo più agevole elementi evidenziati già in una fase precedente alla stesura effettiva della massima e, dall'altra, più efficace dando la possibilità agli addetti di tener presente delle informazioni perfettamente rispondenti a quegli elementi che potrebbero essere contenuti all'interno della massima redatta.

Alcune delle informazioni evidenziabili dal magistrato potrebbero riguardare, ad esempio:

- l'argomento della sentenza;
- la tipologia di procedimento;
- la motivazione fornita dal giudice;
- i riferimenti giurisprudenziali e normativi richiamati a sostegno di tale motivazione⁵³.

16.4. Possibile struttura di una massima

La redazione della massima deve avvenire nel rispetto di un complesso di parametri uniformi⁵⁴.

La massima deve contenere:

- il sommario, nel quale vengono indicati i cd. *titoli fissi* (classificazione per materia: es. *contratti bancari*) e i cd. *titoli mobili* (descrizione, con parole chiave, del principio massimato: es. *Onere probatorio del correntista che agisce nei confronti della banca per la ripetizione delle somme addebitate su c/c ordinari - Nullità del contratto per mancata sottoscrizione della banca? - Esclusione- Fondamento*);
- l'intestazione, nella quale vengono indicati gli estremi del provvedimento massimato e l'esito (accoglimento/rigetto) del procedimento;
- l'*incipit*, nel quale va indicato l'istituto giuridico oggetto del *thema decidendum*;
- l'enunciazione, in forma sintetica, del principio di diritto;
- l'indicazione di precedenti (interni) conformi;
- l'indicazione di precedenti (interni) difformi;
- l'indicazione delle norme di riferimento.

16.5. Creazione di un archivio dei punti di motivazione

⁵³ Per un approfondimento più dettagliato si rimanda a Heimdall, *Un tool prototipale di document enhancement per il magistrato e l'Ufficio Per il Processo*, par. 3.3, cit.

⁵⁴ L'indagine è stata condotta sulla base dei criteri di massimazione offerti dalla Corte di cassazione; cfr. F. COSTANTINI, P. D'OVIDIO, *Sintesi dei criteri della massimazione civile e penale*, cit.

L'attività di massimazione dei provvedimenti risulta preliminare ed indispensabile anche per favorire lo svolgimento di un'ulteriore mansione attribuibile agli addetti all'UPP: l'elaborazione, la catalogazione e la condivisione dei punti di motivazione (PDM).

In relazione alle casistiche più ricorrenti, il *team* dell'UPP potrebbe preparare specifici punti di motivazione, sia di accoglimento, che di rigetto, sulle questioni più frequenti, condivisi con tutti i giudici della sezione e caricati in maniera razionale in una cartella condivisa accessibile sia dai magistrati che dai diversi componenti dell'UPP, onde permettere a tutti coloro che, a vario titolo, lavorano all'interno della sezione, di avere un facile accesso agli specifici punti motivazionali relativi a casistiche frequenti, con potenziali benefici in termini di efficienza, non solo in relazione alla definizione dei casi pendenti, ma anche con riferimento ai casi che potrebbero presentarsi in futuro. Ogni sezione, previa discussione nell'ambito delle riunioni *ex art. 47 - quater* O.G., dei PDM, disporrebbe di una vera e propria "biblioteca di punti di motivazione" destinata a rimanere patrimonio dell'ufficio, da cui attingere anche per la predisposizione di provvedimenti standardizzati⁵⁵.

Per quanto concerne le modalità di condivisione, la consolle prevede già la possibilità di archiviare e poi riutilizzare specifici punti di motivazione: il sistema, però, sconta l'inidoneità a gestire un notevole numero di punti di motivazione.

BIBLIOGRAFIA

Sugli indici di mediabilità della lite, v.

PROTO PISANI A., *Appunti su mediazione e conciliazione*, in *Foro it.* 2010, V, c. 142.

VIRTUOSO I., *L'esperimento del tentativo di mediazione ex officio iudicis nel sistema del nuovo processo civile*, in *CamminoDiritto.it*.

⁵⁵ Le attività di massimazione dei provvedimenti giurisdizionali e quella consequenziale di creazione di un archivio dei punti di motivazione potrebbero rivelarsi funzionali alla predisposizione dei provvedimenti standardizzati, mansione, come si è accennato sopra (cfr. 1.7), attribuibile agli addetti all'UPP. La standardizzazione degli atti, coerentemente con l'*intentio legis* manifestata, nel d.lgs. n. 149/2022, attraverso la revisione dell'art. 121 c.p.c., di agevolare la realizzazione della sinteticità e della chiarezza (tanto negli atti di parte, quanto in quelli del giudice), anzitutto permetterebbe di facilitare l'attività giudiziaria (anche nei diversi gradi di giudizio), attraverso una puntuale raccolta di dati e di informazioni, tanto a scopi organizzativi, quanto per finalità predittive, al contempo favorendo l'attività di predisposizione di bozze di provvedimenti da parte degli addetti UPP; in secondo luogo, consentirebbe di aumentare la cd. nomofilachia orizzontale e la circolarità di informazioni, colmando, in tal modo, il *deficit* di conoscenza della giurisprudenza sezionale.

CSM, *Nota su indici di mediabilità*, in www.csm.it. 7 giugno 2022

Sulle banche dati di merito e sulla massimazione dei provvedimenti, v.

AMOROSO G., *Nomofilachia e massimario*, in www.cortedicassazione.it.

CASTELLI C., PIANA D., *Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi*, in www.questionegiustizia.it, 2018.

COSTANTINI F., D'OVIDIO P., *Sintesi dei criteri della massimazione civile e penale*, in www.cortedicassazione.it.

DI CERBO V., *Banche dati di giurisprudenza, nomofilachia e trasparenza dell'attività giurisdizionale. L'esperienza del Ced della Corte di cassazione*, in www.questionegiustizia.it, 2017.

DI IASI C., *La fata ignorante (a proposito di Ufficio del Massimario e funzione di nomofilachia)*, in www.questionegiustizia.it, 2017.

VINCENTI E., *Massimazione e conoscenza della giurisprudenza nell'era digitale*, in www.questionegiustizia.it, 2018.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito*, in www.csm.it.

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *L'Ufficio per il processo. Il contributo della Scuola superiore della magistratura*, in scuolamagistratura.it.

